

Testo della legge federale sul contratto d'assicurazione LCA con modifica del 19 giugno 2020

Le modifiche sono indicate su sfondo grigio.

In seguito alla revisione, in tutta la legge l'espressione «assicuratore» è stata sostituita con «impresa di assicurazione».

Sommario:**Capitolo 1: Disposizioni generali****Sezione 1: Conclusione del contratto**

Art. 1 Proposta di assicurazione

Art. 2 Proposte speciali

Art. 2a Diritto di revoca

Art. 2b Effetti della revoca

Sezione 2: Obblighi d'informare

Art. 3 Obbligo d'informare dell'assicuratore

Art. 3a Violazione dell'obbligo d'informare

Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie alla conclusione del contratto **a. In genere**

Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie alla conclusione del contratto **b. In caso di rappresentanza**

c. Nell'assicurazione di terzi

Art. 6 Reticenze e loro conseguenze

a. In genere

Art. 7 Reticenze e loro conseguenze / **b. Nel contratto di assicurazione collettiva** **Art. 8** Validità del contratto nonostante la reticenza

Sezione 3: Contenuto e obligatorietà del contratto

Art. 9 ~~Nullità del contratto di assicurazione~~

Conferma di copertura provvisoria

Art. 10 ~~Eccezioni per l'assicurazione incendio e l'assicurazione trasporti~~ Assicurazione con effetto retroattivo

Art. 11 Polizza **a. Contenuto**

Art. 12 Polizza / **b. Accettazione senza riserva**

Art. 13 Polizza / **c. Ammortizzazione**

Art. 14 Sinistro cagionato da colpa

Art. 15 Dovere di umanità

Art. 16 ~~Assicurazione per conto altrui~~ Oggetto dell'assicurazione

Art. 17 ~~Particolarità dell'assicurazione per conto altrui~~

~~**Art. 18** Premio **a. Da chi è dovuto**~~

Sezione 4: Premio

Art. 19 Premio **b. Scadenza**

Art. 20 Premio **c. Obbligo della diffida. Conseguenze della mora**

Art. 21 Premio **d. Rapporto contrattuale dopo la mora**

~~**Art. 22** Premio / **e. Luogo del pagamento; Debito portabile e debito chiedibile**~~

~~**Art. 23** Premio / **f. Riduzione del premio**~~

Art. 24 Premio **g. Divisibilità del premio**

Art. 25 – 27 (Abrogati: 17.12.2004)

Sezione 5: Modifica del contratto

Art. 28 Aggravamento del rischio ad opera dello stipulante

Art. 28a Riduzione del rischio

Art. 29 Riserva di patti speciali

Art. 30 Aggravamento del rischio senza concorso dello stipulante

Art. 31 Aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione collettiva

Art. 32 Aggravamento senza conseguenze

Art. 33 Estensione del rischio

Art. 34 Responsabilità dell'assicuratore per i suoi intermediari

Art. 35 Revisione delle condizioni generali d'assicurazione

Sezione 6: Estinzione del contratto

Art. 35a Recesso ordinario

Art. 35b Recesso straordinario

Art. 35c Casi d'assicurazione pendenti

Art. 36 Revoca dell'autorizzazione; conseguenze di diritto privato

Art. 37 Fallimento dell'assicuratore

Sezione 7: Verificarsi del sinistro

- Art. 38** Obbligo di dare avviso del sinistro
- Art. 64 38a** Obbligo di salvataggio
- Art. 68 38b** Divieto di cambiamento
- Art. 70 38c** Spese per scemare il danno di salvataggio
- Art. 39** Giustificazioni incumbenti all'avente diritto
- Art. 39a** Rilevamento tempestivo
- Art. 39b** Collaborazione interistituzionale
- Art. 40** Frodi nelle giustificazioni
- Art. 41** Scadenza del credito d'assicurazione
- Art. 42** Danno parziale

Sezione 8: Altre disposizioni

- Art. 43** Comunicazioni dell'assicuratore
- Art. 44** Comunicazione dello stipulante o dell'avente diritto: indirizzi
- Art. 45** Violazione del contratto ~~senza colpa~~
- Art. 46** Prescrizione e termine
- Art. 46a** ~~Luogo dell'adempimento~~
- Art. 55 46a** Fallimento dello stipulante
- Art. 53 46b** ~~Cumulo di assicurazioni-Doppia assicurazione~~
- Art. 71 46c** Responsabilità ~~nella doppia~~ in caso di cumulo di assicurazioni
- Art. 47** Tacita rinnovazione
- Art. 47a** Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

II. Capitolo 2: Disposizioni speciali all'assicurazione contro i danni

Sezione 1: Assicurazione cose

- Art. 48** ~~Oggetto dell'assicurazione~~
- Art. 49** ~~Valore di assicurazione~~
- Art. 50** Diminuzione del valore di assicurazione
- Art. 51** Soprassicurazione
- Art. 69 51a** Somma assicurata; obbligo di risarcimento nella sottoassicurazione
- Art. 52** ~~Misure di controllo~~
- Art. 53:** nuovo 46b
- Art. 54** Cambiamento di proprietario
- Art. 55:** nuovo 46a
- Art. 56** Pignoramento e sequestro
- Art. 57** Pegno sulla cosa assicurata
- Art. 58** ~~Riserva a favore delle leggi cantonali~~
- Art. 67 58** Valutazione del danno

Sezione 2: Assicurazione per la responsabilità civile

- Art. 59** Assicurazione per la responsabilità civile a. Estensione
- Art. 60** Assicurazione contro la responsabilità civile / b. Pegno legale del terzo danneggiato
- Art. 61:** nuovo Art. 38a
- Art. 62** ~~Valore di risarcimento a. In genere~~
- Art. 63** ~~Valore di risarcimento / b. Nell'assicurazione incendio~~
- Art. 64** ~~Valore di risarcimento / c. Nelle altre specie di assicurazioni~~
- Art. 65** ~~Valore di risarcimento / d. Convenzione circa il valore di risarcimento~~
- Art. 66** ~~Cose designate secondo il genere~~
- Art. 67:** nuovo 58
- Art. 68:** nuovo 38b
- Art. 69:** nuovo 51a
- Art. 70:** nuovo 38c
- Art. 71:** nuovo 46c
- Art. 72:** nuovo 95c

III. Disposizioni speciali all'assicurazione delle persone

Sezione 3: Assicurazione sulla vita

- Art. 73** Natura giuridica della polizza, cessione e costituzione in pegno
- Art. 74** Assicurazione sulla vita altrui
- Art. 75** ~~Indicazione inesatta dell'età~~
- Art. 76** Assicurazione a beneficio di terzi / a. Principio; estensione
- Art. 77** Assicurazione a beneficio di terzi / b. Diritto di disposizione dello stipulante
- Art. 78** Assicurazione a beneficio di terzi / c. Natura del diritto del beneficiario
- Art. 79** Assicurazione a beneficio di terzi / d. Cause legali d'estinzione
- Art. 80** Assicurazione a beneficio di terzi / e. Esclusione del pignoramento e del fallimento
- Art. 81** Assicurazione a beneficio di terzi / f. Subingresso
- Art. 82** Assicurazione a beneficio di terzi / g. Riserva della azione rivocatoria
- Art. 83** Assicurazione a beneficio di terzi / h. Interpretazione dei patti relativi al beneficio / aa. I beneficiari
- Art. 84** Assicurazione a beneficio di terzi / h. Interpretazione dei patti relativi al beneficio / bb. Le quote

Art. 85 Assicurazione a beneficio di terzi / i. Ripudio della successione

Art. 86 Realizzazione in via di esecuzione e di fallimento

Art. 87: nuovo Art. 95a

Art. 88: nuovo Art. 95b

Art. 89 ~~Diritto di recesso dello stipulante~~ Assicurazione sulla vita; estinzione anticipata

Art. 89a ~~Diritto di recesso dello stipulante in regime di prestazione di servizi transfrontaliera~~

Art. 90 Trasformazione e riscatto a. In genere

Art. 91 ~~Trasformazione e riscatto / b. Determinazione dei valori~~

Art. 92 Trasformazione e riscatto / c. Obblighi dell'assicuratore; ulteriore verifica da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto

Art. 93 Trasformazione e riscatto / d. Non caducità

Art. 94 Trasformazione e riscatto / e. Trasformazione e riscatto delle partecipazioni agli utili

Art. 94a (Abrogato: 17.12.2004)

Art. 95 Diritto di pegno dell'impresa di assicurazione; liquidazione

Sezione 4: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie

Art. 87 95a Assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie; diritto del beneficiario

Art. 88 95b Assicurazione collettiva contro gli infortuni; diritto del beneficiario

Sezione 5: Coordinamento

Art. 72 95c Diritto di regresso dell'impresa di assicurazione

Art. 96 Esclusione del diritto di regresso dell'impresa di assicurazione

IV. Capitolo 3: Disposizioni imperative

Art. 97 Prescrizioni inderogabili

Art. 98 Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell'avente diritto

Art. 98a Eccezioni

Art. 99 Ordinanze del Consiglio federale

V. Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 100 Rapporto col diritto delle obbligazioni

Art. 101 Rapporti di diritto non soggetti alla presente legge

Art. 101a ~~Disposizione particolare concernente l'applicazione del diritto nei rapporti con Stati contraenti~~

Art. 101b ~~Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita~~

Art. 101c ~~Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione sulla vita~~

Art. 102 ~~Rapporto fra il diritto nuovo e l'antefiore~~

Art. 103 Abrogazione di disposizioni esistenti

Art. 104 ~~Entrata in vigore della legge~~ **Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020**

Codice delle obbligazioni

Art. 40a cpv. 2 e 2bis Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi / I. Campo d'applicazione

Testo legale

I. Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1: Conclusione del contratto

Art. 1 Proposta di assicurazione

Proposta di assicurazione

¹ Chi ha fatto all'assicuratore la proposta d'un contratto di assicurazione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve per l'accettazione.

² Rimane vincolato per quattro settimane se l'assicurazione richiede una visita medica.

³ Il termine comincia a decorrere dalla consegna o dall'invio della proposta all'assicuratore od al suo agente.

⁴ Il proponente è liberato quando l'accettazione dell'assicuratore non gli sia giunta prima della scadenza del termine.

Art. 2 Proposte speciali

Proposte speciali

¹ Si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un contratto o di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l'assicuratore non l'abbia respinta entro quattordici giorni dal ricevimento.

² Ove una visita medica sia richiesta dalle condizioni generali d'assicurazione, la proposta si ritiene accettata se l'assicuratore non l'ha respinta entro quattro settimane dal ricevimento.

³ Queste disposizioni non si applicano alla proposta di aumentare la somma assicurata.

Art. 2a Diritto di revoca

¹ Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

² Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.

³ Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all'assicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

⁴ Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

⁵ Fintantoché, nonostante la revoca, il terzo leso può fare valere in buona fede pretese nei confronti dell'assicuratore, lo stipulante deve il premio e l'assicuratore non può opporre al terzo leso l'inefficacia del contratto.

Art. 2b Effetti della revoca

¹ La revoca rende inefficace sin dall'inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante. Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, dev'essere restituito il valore al momento della revoca.

² Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

³ Lo stipulante non deve all'assicuratore nessun'altra indennità. Ove l'equità lo richieda, lo stipulante deve rifondere in tutto o in parte all'assicuratore le spese per gli accertamenti particolari da questo svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.

Sezione 2: Obblighi d'informare

Art. 3 Obbligo d'informare dell'assicuratore

¹ Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:

- a. rischi assicurati;
- b. portata della protezione assicurativa, l'estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un'assicurazione somme o di un'assicurazione contro i danni;
- c. premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
- d. durata e estinzione del contratto d'assicurazione;
- e. basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;
- f. i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali tipologie di costi legate al riscatto di un'assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto;
- g. trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati.
- h. il diritto di revoca secondo l'articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca;
- i. il termine di presentazione dell'avviso di sinistro di cui all'articolo 38 capoverso 1;
- k. la validità temporale della protezione assicurativa, in particolare nei casi in cui il sinistro accade nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l'estinzione del contratto.

² Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale che egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera g.

³ ~~In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.~~

Il datore di lavoro che conclude un'assicurazione collettiva di persone per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine.

Art. 3a Violazione dell'obbligo d'informare

¹ Se l'assicuratore ha violato l'obbligo d'informare di cui all'articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto, ~~in forma scritta~~ per scritto in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all'assicuratore.

² Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3, ma al più tardi ~~un~~ due anni dopo la violazione dell'obbligo.

Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie alla conclusione del contratto / a. In genere

¹ Il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta a domande poste in altra forma ~~ad altre domande scritte~~, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

² Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.

³ Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato ~~domande precise, per iscritto delle questioni precise,~~ non equivoche.

Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie alla conclusione del contratto / c. Nell'assicurazione per conto altrui b. In caso di rappresentanza

c. Nell'assicurazione ~~di terzi per conto altrui~~

¹ Quando il contratto sia concluso a mezzo di un rappresentante, si dichiareranno e i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al rappresentato e quelli che sono o devono essere noti al rappresentante.

² Nel caso di assicurazione ~~di terzi per conto altrui~~ (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga concluso a loro insaputa o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.

Art. 6 Reticenze e loro conseguenze / a. In genere

~~¹ Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, l'assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta.~~

Se nel rispondere alle domande di cui all'articolo 4 capoverso 1 chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato, l'impresa di assicurazione ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

² Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

³ Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione.

⁴ In caso di recesso da un contratto d'assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l'assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.

Art. 7 Reticenze e loro conseguenze / b. Nel contratto di assicurazione collettiva

Quando il contratto comprenda più cose o più persone e la reticenza si riferisca solamente ad alcune di queste cose o di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre ove risulti dalle circostanze che l'assicuratore le avrebbe assicurate anche sole alle medesime condizioni.

Art. 8 Validità del contratto nonostante la reticenza

Nonostante la reticenza (art. 6) l'assicuratore non può recedere dal contratto:

1. se il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ha cessato d'esistere prima che sia accaduto il sinistro;
2. se la reticenza fu provocata dall'assicuratore;
3. se l'assicuratore conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto;
4. se l'assicuratore conosceva o doveva conoscere esattamente il fatto inesattamente dichiarato;
5. se l'assicuratore ha rinunciato al diritto di recedere dal contratto;
6. se chi è tenuto a fare la dichiarazione non risponde ad una questione a lui posta e l'assicuratore ha concluso ciò nondimeno il contratto. Questa disposizione non si applica al caso in cui, giusta le altre comunicazioni dell'obbligato alla dichiarazione, la questione debba essere considerata come se avesse ricevuto una risposta in un determinato senso e tale risposta apparisca come una reticenza sopra un fatto rilevante che l'obbligato alla dichiarazione conosceva o doveva conoscere.

Sezione 3: Contenuto e obbligatorietà del contratto

Art. 9 ~~Nullità del contratto di assicurazione~~ Copertura provvisoria

~~Nullità del contratto di assicurazione~~

~~Riservati i casi di cui all'articolo 100 capoverso 2, il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu concluso, il rischio era già scomparso o il sinistro era già accaduto.~~

¹ Perché un assicuratore sia tenuto a fornire la prestazione in caso di copertura provvisoria, è sufficiente che i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa provvisoria siano determinabili. L'obbligo d'informare dell'assicuratore si riduce di conseguenza.

² Un premio è dovuto per quanto sia convenuto o usuale.

³ Se non è limitata nel tempo, la copertura provvisoria può essere disdetta in ogni tempo con un preavviso di quattordici giorni. Essa cessa comunque al momento della conclusione del contratto definitivo con l'assicuratore in questione o con un altro assicuratore.

⁴ L'assicuratore deve confermare per scritto la copertura provvisoria.

Art. 10 ~~Eccezioni per l'assicurazione incendio e l'assicurazione trasporti~~

~~Eccezioni per l'assicurazione incendio e l'assicurazione trasporti~~

¹ ~~La disposizione dell'articolo 9 della presente legge non si applica alle assicurazioni incendio relative ad oggetti situati all'estero ed alle assicurazioni trasporti se non quando entrambe le parti sapevano al momento della conclusione del contratto che il rischio era già scomparso o che il sinistro era già accaduto.~~

² ~~Se al momento della conclusione del contratto l'assicuratore solo sapeva che il rischio era già scomparso, lo stipulante non è vincolato al contratto. L'assicuratore non ha diritto né al premio né al rimborso delle spese.~~

³ ~~Se al momento della conclusione del contratto lo stipulante solo sapeva che il sinistro era già accaduto, l'assicuratore non è vincolato al contratto. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle spese.~~

Art. 10 Assicurazione con effetto retroattivo

¹ Il contratto può esplicitare effetti a una data anteriore alla sua conclusione se sussiste un interesse assicurabile.

² L'assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulante o l'assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato.

Art. 11 Polizza / a. Contenuto

¹ L'assicuratore ~~è tenuto a rilasciare~~ rilascia allo stipulante una polizza che ~~accerti stabilisce~~ i diritti e gli obblighi delle parti. ~~Egli ha diritto di esigere dallo stipulante, oltre alle spese di porto e di bollo, una~~ ~~tassa per la compilazione della polizza e per le modificazioni della stessa. Il Consiglio federale potrà~~ ~~firmare mediante ordinanza il massimo di questa tassa.~~

² ~~L'assicuratore deve inoltre rilasciare allo stipulante, a richiesta e contro rimborso delle spese, una~~ ~~copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e~~ ~~sulla cui base l'assicurazione fu conclusa.~~

L'assicuratore deve rilasciare allo stipulante che ne faccia richiesta una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l'assicurazione è stata conclusa.

Art. 12 Polizza / b. Accettazione senza riserva

¹ Quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi colle convenzioni intervenue, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato.

² Questa disposizione dev'essere inserita testualmente in ogni polizza.

Art. 13 Polizza / c. Ammortizzazione

¹ (Abrogato con revisione da 19.12.2008)

² All'ammortizzazione delle polizze si applicano per analogia le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881² sull'ammortizzazione dei titoli al portatore, con la variante che il termine di produzione dev'essere di un anno al più.

Art. 14 Sinistro cagionato da colpa

¹ L'assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto.

² Se il sinistro fu cagionato da colpa grave dello stipulante o dall'avente diritto, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa.

³ Se il sinistro fu cagionato intenzionalmente o per colpa grave da persona che convive con lo stipulante o l'avente diritto, o da persona de cui atti essi sono responsabili e se lo stipulante o l'avente diritto ha commesso una negligenza grave nella sorveglianza di tale persona, sia col prenderla al proprio servizio sia coll'ammetterla presso di sè, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa dello stipulante o dell'avente diritto.

⁴ Se il sinistro è dovuto a colpa lieve dello stipulante o dell'avente diritto, se questi si sono resi colpevoli di negligenza lieve a' sensi del lemma precedente o se il sinistro fu cagionato per colpa lieve di una delle altre persone quivi indicate, l'assicuratore risponde per intero.

Art. 15 Dovere di umanità

Quando una delle persone indicate nell'articolo 14 della presente legge abbia cagionato il sinistro adempiendo un dovere d'umanità, l'assicuratore risponde per intero.

Art. 16 Assicurazione per conto altrui Oggetto dell'assicurazione

¹ L'assicurazione può essere conclusa per conto proprio o per conto altrui, con o senza designazione della persona del terzo assicurato. L'assicurazione ha per oggetto un interesse assicurabile dello stipulante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L'assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi).

² Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia concluso l'assicurazione per conto proprio.

³ Nel caso dell'assicurazione per conto di terzi, l'assicuratore può opporre loro tutte le eccezioni opponibili allo stipulante.

Art. 17 Particolarità dell'assicurazione per conto altrui

¹ L'assicurazione per conto altrui vincola l'assicuratore anche quando il terzo assicurato ratifichi il contratto solo dopo accaduto il sinistro.

² Lo stipulante ha diritto di pretendere l'indennità dall'assicuratore senza il consenso dell'assicurato, se questi gli ha conferito senza riserva il mandato di concludere l'assicurazione o se allo stipulante incombeva per legge l'obbligo di provvedere all'assicurazione.

³ L'assicuratore non ha diritto di compensare i crediti che gli spettano verso lo stipulante coll'indennità dovuta all'assicurato. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 18 capoverso 2 della presente legge.

Art. 18 Premio / a. Da chi è dovuto

¹ Obbligato al pagamento del premio è lo stipulante.

² ~~Nell'assicurazione per conto altrui l'assicuratore ha diritto di esigere il pagamento del premio anche dall'assicurato, se lo stipulante è divenuto insolubile e non ha peranco ricevuto il premio dall'assicurato.~~

³ ~~Nell'assicurazione a favore di terzi l'assicuratore ha diritto di compensare il premio con la prestazione da lui dovuta al beneficiario.~~

Sezione 4: Premio

Art. 19 Premio / b. Scadenza

¹ Salvo stipulazione contraria il premio per il primo periodo di assicurazione scade al momento della conclusione del contratto. Per periodo di assicurazione s'intende lo spazio di tempo secondo il quale vien calcolata l'unità di premio. Nel dubbio il periodo di assicurazione è di un anno.

² ~~L'assicuratore che ha rilasciato la polizza avanti il pagamento del primo premio non può invocare la clausola della polizza stessa giusta la quale l'assicurazione entra in vigore solo dopo il pagamento di detto premio.~~

³ I premi successivi scadono, nel dubbio, al principio d'ogni nuovo periodo di assicurazione.

Art. 20 Premio / c. Obbligo della diffida. Conseguenze della mora

¹ Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato ~~per iscritto~~ per scritto o in 'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.

² Se il premio è incassato presso il debitore, la ~~assicuratore~~ diffida può ~~sostituire la diffida scritta con una verbale~~ essere comunicata verbalmente

³ Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.

⁴ È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge.

Art. 21 Premio / d. Rapporto contrattuale dopo la mora

¹ Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio.

² Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese.

Art. 22 Premio / e. Luogo del pagamento; Debito portabile e debito chiedibile

¹ ~~Il premio è pagabile, per l'assicuratore svizzero, alla sua sede, per l'assicuratore straniero, alla sede dell'insieme degli affari svizzeri, qualora l'assicuratore non abbia designato allo stipulante un altro luogo di pagamento in Svizzera.~~

² ~~L'assicuratore che, senza esservi obbligato, ha proceduto regolarmente all'incasso del premio presso il debitore, deve attenersi a tale uso finché non l'abbia espressamente revocato.~~

Art. 23 Premio / f. Riduzione del premio

~~Quando il premio sia stato convenuto in considerazione di determinate circostanze che aggravavano il rischio, e queste circostanze siano scomparse o abbiano perduto la loro importanza nel corso dell'assicurazione, lo stipulante può chiedere che per i periodi futuri di assicurazione il premio sia ridotto in conformità di tariffa.~~

Art. 24 Premio / g. Divisibilità del premio

¹ Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 3.

² Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio.

Art. 25-27 (Abrogati con revisione da 17.12.2004)

Sezione 5: Modifica del contratto

Art. 28 Aggravamento del rischio ad opera dello stipulante

¹ Se nel corso dell'assicurazione lo stipulante ha cagionato un aggravamento essenziale del rischio, l'assicuratore non è vincolato per l'avvenire al contratto.

² L'aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l'estensione ~~alla conclusione del contratto~~ basandosi sulle risposte alle domande di cui all'articolo 4 capoverso 1.

³ Il contratto può disporre se, in che misura ed entro quali termini lo stipulante debba dare avviso di tali aggravamenti del rischio all'assicuratore.

Art. 28 Riduzione del rischio

¹ In caso di diminuzione essenziale del rischio, lo stipulante può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, o esigere una riduzione del premio.

² Se l'assicuratore respinge la domanda di riduzione del premio o lo stipulante non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta dell'assicuratore.

³ La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l'assicuratore riceve la comunicazione di cui al capoverso 1.

Art. 29 Riserva di patti speciali

¹ Le disposizioni dell'articolo 28 della presente legge non modificano i patti coi quali lo stipulante assume determinati obblighi al fine di scemare il rischio o d'impedirne l'aggravamento.

² L'assicuratore non può invocare la clausola che lo libera dal contratto qualora lo stipulante manchi a questi obblighi se tale mancanza non ha esercitato alcuna influenza sull'avverarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni incumbenti all'assicuratore.

Art. 30 Aggravamento del rischio senza concorso dello stipulante

¹ Se l'aggravamento essenziale del rischio avviene senza il concorso dello stipulante, le conseguenze previste nell'articolo 28 della presente legge si avverano solo quando lo stipulante abbia omesso di dichiarare indilatatamente per iscritto all'assicuratore l'aggravamento del rischio venuto a sua conoscenza.

² Se lo stipulante non ha mancato a quest'obbligo e l'assicuratore si è riservato il diritto di risolvere il contratto per causa d'aggravamento essenziale del rischio, la responsabilità dell'assicuratore si estingue quattordici giorni dopo ch'egli abbia notificato allo stipulante il suo recesso dal contratto.

Art. 31 Aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione collettiva

Quando il contratto comprenda più cose o più persone e l'aggravamento del rischio concerne solamente alcune di queste cose o di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre a quanto lo stipulante paghi, a prima richiesta dell'assicuratore, il maggior premio che fosse dovuto per esse.

Art. 32 Aggravamento senza conseguenze

L'aggravamento del rischio non produce effetto giuridico:

1. quando non abbia esercitato alcuna influenza sull'avverarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni incombenti all'assicuratore;
2. quando abbia avuto luogo nell'intenzione di tutelare gli interessi dell'assicuratore;
3. quando sia stato imposto da un dovere d'umanità;
4. quando l'assicuratore abbia espressamente o tacitamente rinunciato a recedere dal contratto, specie quando dopo aver ricevuto dallo stipulante l'avviso scritto dell'aggravamento del rischio egli non gli abbia notificato entro quattordici giorni il suo recesso dal contratto.

Art. 33 Estensione del rischio

Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccettoché il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.

Art. 34 Responsabilità dell'assicuratore per i suoi intermediari

Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.

Art. 35 Revisione delle condizioni generali d'assicurazione

Se nel corso dell'assicurazione le condizioni generali di assicurazione della medesima specie vengono modificate, lo stipulante può chiedere che il contratto sia continuato alle nuove condizioni. Tuttavia se per l'assicurazione alle nuove condizioni occorre una prestazione maggiore, egli deve corrispondere il congruo equivalente.

Sezione 6: Estinzione del contratto**Art. 35a** Recesso ordinario

¹ Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.

² Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.

³ L'assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.

⁴ Nell'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie (art. 2 cpv. 2 della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie), il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante (art. 42 cpv. 1 della presente legge). Nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera tali diritti possono essere esercitati da entrambe le parti.

Art. 35b Recesso straordinario

¹ Per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.

² Si considera grave motivo segnatamente:

- a. una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto;
- b. ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.

Art. 35c Casi d'assicurazione pendenti

¹ Sono nulle le disposizioni contrattuali che permettono all'assicuratore di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione periodici esistenti a seguito di malattia o infortunio, se il contratto è sciolto in seguito al verificarsi del sinistro.

² In caso di cambiamento di assicurazione, è fatta salva la prosecuzione dell'assicurazione da parte di un altro assicuratore, che assuma gli obblighi di prestazione di cui al capoverso 1 quanto alla loro durata o alla loro entità.

Art. 36 Revoca dell'autorizzazione; conseguenze di diritto privato

¹ Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto ~~se all'assicuratore è stata revocata l'autorizzazione conformemente all'articolo 61 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)~~ se l'assicuratore che è parte del contratto non dispone dell'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa prescritta dalla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) o tale autorizzazione gli è stata revocata.

² ~~Se recede dal contratto, lo stipulante può pretendere la restituzione del premio pagato per il tempo di assicurazione non ancora trascorso.~~

³ Se recede da un contratto di assicurazione sulla vita, ha diritto alla riserva.

⁴ Egli conserva inoltre l'azione di risarcimento.

Art. 37 Fallimento dell'assicuratore

¹ Nel caso di fallimento dell'assicuratore il contratto si estingue quattro settimane dopo la pubblicazione della dichiarazione di fallimento. È fatto salvo l'articolo 55 LSA.

² Lo stipulante può far valere il diritto di cui all'articolo 36 capoverso 3 ~~le pretese specificate nell'articolo 36 capoversi 2 e 3 della presente legge.~~

³ Se per il periodo di assicurazione in corso lo stipulante ha verso l'assicuratore un diritto a indennità, egli può far valere a sua scelta, questo diritto o le pretese suindicate

⁴ Gli rimangono inoltre riservati i diritti di risarcimento.

Sezione 7: Verificarsi del sinistro

Art. 38 Obbligo di dare avviso del sinistro

¹ Accaduto il sinistro, l'avente diritto, tosto che sia venuto a conoscenza del medesimo e del diritto derivante per lui dall'assicurazione, deve darne avviso all'assicuratore. Il contratto può disporre che tale avviso sarà dato per iscritto.

² Quando l'avente diritto manchi per sua colpa a quest'obbligo, l'assicuratore può ridurre l'indennità dell'importo di cui si troverebbe diminuita se l'avviso fosse stato dato in tempo.

³ L'assicuratore non è vincolato al contratto se l'avente diritto, nell'intenzione d'impedire che l'assicuratore possa accertare in tempo utile le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto, ha omesso di dare indilatamente l'avviso.

Art. 64 38a Obbligo di salvataggio

¹ In caso di sinistro, l'avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non vi sia pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

² Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui si troverebbe ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto.

Art. 68 38b Divieto di cambiamento

¹ Prima che il danno sia valutato, l'avente diritto non deve senza il consenso dell'assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cambiamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, sempre che il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall'interesse pubblico.

² Se l'avente diritto contravviene a quest'obbligo con intenzione fraudolenta, l'assicuratore non è vincolato al contratto.

Art. 70 38c Spese di salvataggio per scemare il danno

¹ L'assicuratore è tenuto a rimborsare all'avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per scemare il danno (art. 38a cpv. 1), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all'indennità eccedano l'importo della somma assicurata.

² Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l'assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

Art. 39 Giustificazioni incumbenti all'avente diritto

¹ A richiesta dell'assicuratore, l'avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo.

² Il contratto può disporre:

1. che l'avente diritto debba produrre determinati atti, segnatamente dei certificati medici, che egli possa procurarsi senza spese rilevanti;
2. che le comunicazioni previste nei capoversi 1 e 2 numero 1 di questo articolo debbano essere fatte, sotto pena della perdita del diritto derivante dall'assicurazione, entro un termine certo e adeguato. Questo termine decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, diffidato per iscritto l'avente diritto a fare tali comunicazioni.

Art. 39a Rilevamento tempestivo

¹ Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, all'ufficio AI competente possono essere comunicati dati per il rilevamento tempestivo degli assicurati incapaci al lavoro secondo l'articolo 3b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

² Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dall'obbligo di serbare il segreto.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 39b Collaborazione interistituzionale

¹ Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, nell'ambito della collaborazione interistituzionale secondo l'articolo 68^{bis} LAI possono essere comunicati dati:

- a. agli uffici AI;
- b. agli istituti d'assicurazione privati secondo l'articolo 68^{bis} capoverso 1 lettera b LAI;

c. agli istituti della previdenza professionale secondo l'articolo 68^{bis} capoverso 1 lettera c LAI.

² Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dall'obbligo di serbare il segreto.

³ L'interessato dev'essere informato circa la comunicazione dei dati.

Art. 40 Frodi nelle giustificazioni

L'assicuratore non è vincolato al contratto di fronte all'avente diritto, se questi od il suo rappresentante, nell'intento d'indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore, o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni che per l'articolo 39 della presente legge gl'incombono.

Art. 41 Scadenza del credito d'assicurazione

¹ Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro settimane dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa.

² È nulla la clausola per cui il credito diventerà esigibile solo dopo che sia stato riconosciuto dall'assicuratore o ammesso da sentenza definitiva.

Art. 41a Versamento di acconti

¹ Se l'assicuratore contesta il suo obbligo di prestazione, scaduto il termine di cui all'articolo 41 capoverso 1 l'avente diritto può esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell'importo non contestato.

² La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.

Art. 42 Danno parziale

¹ Quando siavi stato soltanto un danno parziale e si pretenda per esso una indennità, l'assicuratore e lo stipulante hanno entrambi il diritto di recedere dal contratto al più tardi al pagamento della indennità.

² Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell'assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all'altra parte.

³ L'assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

⁴ Quando né l'assicuratore né lo stipulante recedano dal contratto, l'assicuratore, salvo stipulazione contraria, risponde pel futuro solo col residuo della somma assicurata.

Sezione 8: Altre disposizioni

Art. 43 Comunicazioni dell'assicuratore

Le comunicazioni che l'assicuratore deve fare a norma della presente legge allo stipulante o all'avente diritto possono essere fatte validamente all'ultimo indirizzo a lui noto.

Art. 44 Comunicazione dello stipulante o dell'avente diritto: indirizzi

¹ Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l'assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo in Svizzera e a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell'avente diritto che gli abbia notificato le sue ragioni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

² Quando l'assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le conseguenze previste nel contratto o nella presente legge per il caso in cui una comunicazione non venga fatta o venga fatta tardivamente.

³ Lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gli incombono, a sua scelta, all'indirizzo indicato, all'assicuratore direttamente od a qualunque agente di quest'ultimo. Le parti possono convenire che l'agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l'assicuratore.

Art. 45 Violazione del contratto ~~senza colpa~~

¹ Se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando:

~~Se fu convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto manchi ad un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa.~~

- a. risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa; o
- b. lo stipulante dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dall'impresa di assicurazione.

² L'insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio.

³ Quando il contratto o la presente legge vincoli l'esistenza di un diritto derivante dall'assicurazione all'osservanza di un termine lo stipulante o l'avente diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena l'impedimento sia tolto.

Art. 46 Prescrizione e termine

¹ Fatto salvo il capoverso 3, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono ~~in due anni~~ in cinque anni dal fatto su cui è fondato l'obbligo di fornire la prestazione. L'articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è riservato.

² Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente legge.

³ I crediti derivanti dal contratto dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondato l'obbligo di fornire la prestazione.

Art. 46a ~~Luogo dell'adempimento~~

~~Gli assicuratori devono adempiere i loro obblighi contrattuali al domicilio svizzero dell'assicurato o dello stipulante. Il foro è determinato dalla legge del 24 marzo 2000 sul foro.~~

Art. 55 46a Fallimento dello stipulante

¹ In caso di fallimento dello stipulante, il contratto ~~si estingue con la dichiarazione di fallimento~~ sussiste e l'amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatti salvi l'articolo 81 e le disposizioni della presente legge relative all'estinzione del contratto.

² ~~Se fra le cose assicurate si trovano dei beni esclusi dal pignoramento (art. 92 della LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento), il diritto derivante per questi beni dall'assicurazione rimane al fallito ed alla sua famiglia.~~

Le pretese e le prestazioni derivanti dall'assicurazione di beni impignorabili secondo l'articolo 92 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento non rientrano nella massa fallimentare.

Art. 53 46b ~~Deppia assicurazione~~ Cumulo di assicurazioni

¹ Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne ~~senza indugio conoscenza~~, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a ogni assicuratore.

² Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto non è a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere da questo contratto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.

³ Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha concluso ~~la doppia più assicurazioni~~ nell'intento di procurarsi con esse un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto.

⁴ Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.

Art. 71 46c Responsabilità ~~nella doppia~~ in caso di cumulo di assicurazioni

¹ In caso di ~~doppia assicurazione (art. 53)~~ cumulo di assicurazioni, ogni assicuratore risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma da esso assicurata e l'importo totale delle somme assicurate.

² Se uno degli assicuratori è divenuto insolubile gli altri assicuratori rispondono, fatto salvo l'articolo 38c capoverso 2, per la quota che incombe all'assicuratore insolubile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all'avente diritto contro l'assicuratore insolubile passa agli assicuratori che hanno pagato l'indennità.

³ Accaduto il sinistro, l'avente diritto non può risolvere o modificare nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori.

Art. 47 Tacita rinnovazione

Il patto di tacita rinnovazione del contratto ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta.

Art. 47a Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:

- a. esercitano le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie previste nell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie;
- b. sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all'articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.

Capitolo 2: Disposizioni speciali all'assicurazione contro i danni

Sezione 1: Assicurazione di cose

Art. 48 Oggetto dell'assicurazione

~~Può formare oggetto di assicurazione contro i danni ogni interesse economico di una persona a che un sinistro non accada.~~

Art. 49 Valore di assicurazione

¹ ~~Il valore di assicurazione è il valore che ha l'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto.~~

~~² Quando l'interesse assicurato consiste in ciò che una cosa non venga danneggiata o distrutta, si presume assicurato, nel dubbio, l'interesse che ha un proprietario alla conservazione della cosa.~~

Art. 50 Diminuzione del valore di assicurazione

¹ Se nel corso dell'assicurazione il valore di assicurazione ha subito una diminuzione essenziale, l'assicuratore e lo stipulante possono chiedere entrambi una proporzionata riduzione della somma assicurata.

~~² Il premio per i periodi futuri di assicurazione dev'essere ridotto in proporzione.~~

Art. 51 Soprassicurazione

Se la somma assicurata eccede il valore di assicurazione (soprassicurazione), l'assicuratore non è vincolato al contratto verso lo stipulante, quando questi abbia stipulato il contratto nell'intento di procurarsi con la soprassicurazione un utile illecito. L'assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.

Art. 69 51a Somma assicurata; obbligo di risarcimento nella sottoassicurazione

¹ Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge (art. 38c), l'assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza della somma assicurata.

² Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno, salvo patto contrario, deve essere risarcito nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

Art. 52 Misure di controllo

~~Se fu conclusa una soprassicurazione contro l'incendio, l'autorità competente a norma del diritto cantonale può, sulla scorta di una perizia ufficiale, ridurre la somma assicurata al valore di assicurazione quando la soprassicurazione non appaia giustificata~~

(**Art. 53** Doppia assicurazione: **nuovo Art. 46b**)

Art. 54 Cambiamento di proprietario

¹ Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

² Entro 30 giorni dal trapasso di proprietà il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

³ L'assicuratore può recedere dal contratto, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

⁴ Gli articoli 28–32 si applicano per analogia se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio.

(**Art. 55** Fallimento dello stipulante: **nuovo Art. 46a con nuovi contenuti**)

Art. 56 Pignoramento e sequestro

Se fu pignorata in via d'esecuzione o sequestrata una cosa assicurata, l'assicuratore che ne sia avvertito in tempo non può più pagare validamente l'indennità se non all'ufficio d'esecuzione.

Art. 57 Pegno sulla cosa assicurata

¹ Se fu assicurata una cosa costituita in pegno, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati coll'indennità in sostituzione della cosa assicurata.

² Se il pegno fu notificato all'assicuratore, questi non può pagare l'indennità all'assicurato se non col consenso del creditore pignoratizio o verso prestazione di garanzie a favore del medesimo.

Art. 58 Riserva a favore delle leggi cantonali

Rimangono ferme le prescrizioni delle leggi cantonali che estendono al credito derivante dall'assicurazione e all'indennità il diritto reale gravante la cosa assicurata, come pure le disposizioni che garantiscono la pretesa dell'avente diritto.

Art. 67 58 Valutazione del danno

¹ Tanto l'assicuratore quanto l'avente diritto possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio dalle parti. Nel caso di distruzione parziale di prodotti agricoli, segnatamente per effetto della grandine, la valutazione del danno dev'essere, a richiesta dell'una o dell'altra delle parti, rimandata fino al raccolto.

² Quando una delle parti rifiuti di cooperare alla valutazione del danno o quando le due parti non possano intendersi circa l'importanza del danno avvenuto, questo, salvo patti speciali, dovrà essere valutato da periti designati dall'autorità giudiziaria.

³ Il fatto di avere cooperato alla valutazione del danno non priva l'assicuratore delle eccezioni che gli spettano contro la pretesa d'indennità dell'avente diritto.

⁴ È nullo il patto che vieti all'avente diritto di farsi assistere nelle trattative per la valutazione del danno.

⁵ Le spese di valutazione del danno incombono alle parti in eguale misura.

Sezione 2: Assicurazione per la responsabilità civile

Art. 59 Assicurazione contro la responsabilità civile / a. Estensione

¹ Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l'esercizio nonché agli altri lavoratori.

² L'assicurazione copre sia le pretese di risarcimento dei danneggiati sia i diritti di regresso di terzi.

³ Nell'assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria non è possibile opporre al danneggiato le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta contrattualmente.

Art. 60 Assicurazione contro la responsabilità civile / b. Pegno legale del terzo danneggiato

¹ Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato.

^{1bis} Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore, nei limiti di un'eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l'assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.

² L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto.

³ Nei casi in cui è stipulata un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall'assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l'indicazione dell'assicuratore. Quest'ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull'estensione della copertura assicurativa.

(Art. 61 Obbligo di salvataggio: nuovo Art. 38a)

Art. 62 Valore di risarcimento / a. In genere

Il valore di risarcimento dev'essere calcolato sulla base del valore che l'interesse assicurato aveva al momento in cui accadde il sinistro.

Art. 63 Valore di risarcimento / b. Nell'assicurazione incendio

¹ Nell'assicurazione contro l'incendio il valore di risarcimento è:

1. per le merci e i prodotti naturali, il prezzo di mercato;
2. per gli edifici, il valore locale di costruzione previo difalco della diminuzione di questo valore verificatasi dopo la costruzione. Se l'edificio non viene ricostruito, il valore di risarcimento non può eccedere il valore venale;
3. per il mobilio, gli oggetti usuali, gli strumenti di lavoro e le macchine, l'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi. Tuttavia se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà tenerne equo conto nel determinare il valore di risarcimento.

² È da considerare come cagionato dall'incendio anche il danno derivato dalle misure prese per estinguere l'incendio o da un necessario sgombrò e consistente nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa della cosa.

Art. 64 Valore di risarcimento / c. Nelle altre specie di assicurazioni

¹ Nell'assicurazione delle merci contro i rischi dei trasporti fa norma il valore della cosa al luogo di destinazione.

² Nell'assicurazione del bestiame fa norma il valore dell'animale immediatamente prima della malattia ed al momento dell'infortunio.

³ Se fu assicurato un guadagno futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del guadagno che la riuscita dell'impresa avrebbe procurato.

⁴ Se fu assicurato un reddito futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del reddito che si sarebbe conseguito qualora il sinistro non fosse accaduto.

⁵ Dal valore di risarcimento si devono dedurre le spese che si fossero evitate per effetto dell'accaduto sinistro.

Art. 65 Valore di risarcimento / d. Convenzione circa il valore di risarcimento

¹ Se le parti hanno fissato con patto speciale il valore di assicurazione, il valore convenuto dev'essere considerato come valore di risarcimento in quanto l'assicuratore non provi che quest'ultimo, calcolato secondo le prescrizioni degli articoli 62, 63, 64 e 66 della presente legge, è inferiore al valore di assicurazione.

² Tale patto è nullo quando si sia assicurato contro l'incendio un reddito ed un guadagno futuro.

Art. 66 Cose designate secondo il genere

Se la cosa assicurata fu designata secondo il genere, si devono ritenere compresi nell'assicurazione tutti gli oggetti di questo genere esistenti al momento del sinistro.

Art. 67 Valutazione del danno: nuovo Art. 58)

Art. 68 Divieto di cambiamento: nuovo Art. 38b)

Art. 69 Somma assicurata. Obbligo di risarcimento nella sottassicurazione: nuovo Art. 51a)

Art. 70 Spese di salvataggio: nuovo Art. 38c)

Art. 71 Responsabilità nella doppia assicurazione: nuovo Art. 46c)

Art. 72 Regresso dell'assicuratore: **nuovo Art. 95c** con contenuto modificato)

III. Disposizioni speciali all'assicurazione delle persone

Sezione 3: Assicurazione sulla vita

Art. 73 Natura giuridica della polizza, cessione e costituzione in pegno

¹ Il diritto derivante da un contratto d'assicurazione ~~di persone di somma~~ fissa non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notifica per scritto all'assicuratore.

² Se la polizza dispone che l'assicuratore può pagare al portatore, l'assicuratore di buona fede può considerare come avente diritto ogni portatore.

Art. 74 Assicurazione sulla vita altrui

¹ L'assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l'assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale.

² Il diritto derivante dall'assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo.

³ Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l'assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l'aggravamento del rischio.

Art. 75 Indicazione inesatta dell'età

¹ ~~L'indicazione inesatta dell'età dà diritto all'assicuratore di recedere dal contratto solo quando l'età reale al momento dell'entrata non sia compresa fra i limiti d'ammissione da lui stabiliti.~~

² ~~Se invece l'età d'entrata è compresa fra questi limiti si applicheranno le seguenti disposizioni:~~

~~1. quando per effetto dell'indicazione inesatta dell'età si sia pagato un premio inferiore a quello che avrebbe dovuto essere pagato secondo l'età reale d'entrata, la prestazione dell'assicuratore sarà ridotta nella proporzione esistente fra il premio convenuto ed il premio di tariffa per l'età reale d'entrata. Se l'assicuratore ha già adempiuto può ripetere, con gl'interessi, quanto ha pagato in troppe a norma di questo calcolo;~~

~~2. quando per effetto dell'indicazione inesatta dell'età si sia pagato un premio superiore a quello che avrebbe dovuto essere pagato secondo l'età reale, l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza fra la riserva esistente e quella necessaria per l'età reale d'entrata. I premi futuri devono essere ridotti secondo questa età;~~

~~3. i calcoli previsti ai numeri 1 e 2 di quest'articolo saranno fatti sulla base delle tariffe in vigore al momento della conclusione del contratto.~~

Art. 76 Assicurazione a beneficio di terzi / a. Principio; estensione

¹ Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell'assicuratore.

² Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall'assicurazione o solo una parte di esso.

Art. 77 Assicurazione a beneficio di terzi / b. Diritto di disposizione dello stipulante

¹ Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall'assicurazione.

² Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest'ultima al beneficiario.

Art. 78 Assicurazione a beneficio di terzi / c. Natura del diritto del beneficiario

Salvo le disposizioni che fossero state prese a norma dell'articolo 77 capoverso 1 della presente legge, il beneficio crea a favore del beneficiario un diritto suo proprio sul credito derivante dall'assicurazione assegnatagli.

Art. 79 Assicurazione a beneficio di terzi / d. Cause legali d'estinzione

¹ Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall'assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante. Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento.

² Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficio, il diritto creato dall'assicurazione a favore del beneficiario non soggiace all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 80 Assicurazione a beneficio di terzi / e. Esclusione del pignoramento e del fallimento

Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 81 Assicurazione a beneficio di terzi / f. Subingresso

¹ Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettochè non rifiutino espressamente un tal subingresso.

² I beneficiari sono tenuti a notificare all'assicuratore il trapasso dell'assicurazione producendo un certificato dell'ufficio d'esecuzione o dell'amministrazione del fallimento. Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incombenti all'assicuratore.

Art. 82 Assicurazione a beneficio di terzi / g. Riserva della azione revocatoria

Rimangono ferme, di fronte alle disposizioni della presente legge circa l'assicurazione a beneficio di terzi, le prescrizioni degli articoli 285 e seguenti della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 83 Assicurazione a beneficio di terzi / h. Interpretazione dei patti relativi al beneficio / aa. I beneficiari

¹ Se furono designati come beneficiari i figli di una persona determinata, s'intendono per tali i discendenti che hanno diritto alla successione.

² Per coniuge s'intende il coniuge superstite.

^{2bis} Per partner registrato s'intende il partner registrato superstite.¹

³ Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o partner registrato superstite, le altre persone successibili

Art. 84 Assicurazione a beneficio di terzi / h. Interpretazione dei patti relativi al beneficio / bb. Le quote

¹ Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al coniuge o partner e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.

² Se furono designati quali beneficiari altri eredi, l'assicurazione è loro devoluta secondo il rispettivo diritto successorio.

³ Se più persone non successibili sono designate come beneficiari senza precisa indicazione delle quote rispettive, l'assicurazione è loro devoluta in parti uguali.

⁴ Scomparendo uno dei beneficiari, la sua quota si aggiunge in parti uguali a quelle degli altri.

Art. 85 Assicurazione a beneficio di terzi / i. Ripudio della successione

Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.

Art. 86 Realizzazione in via di esecuzione e di fallimento

¹ Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, concluso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.

² Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

³ Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all'ufficio d'esecuzione o all'amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.

(**Art. 87** Assicurazione collettiva contro gl'infortuni; diritto del beneficiario. **nuovo Art. 95a**)

(**Art. 88** Assicurazione contro gl'infortuni; invalidità: **nuovo Art. 95b**)

Art. 89 ~~Diritto di recesso dello stipulante~~ Assicurazione sulla vita; estinzione anticipata

~~¹ Lo stipulante che ha pagato il premio per un anno può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita e rifiutare il pagamento di premi ulteriori.~~

~~² La dichiarazione di recesso dev'essere data all'assicuratore per iscritto prima che cominci un nuovo periodo di assicurazione.~~

Qualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere dal contratto dopo un anno per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Art. 89a ~~Diritto di recesso dello stipulante in regime di prestazione di servizi transfrontaliera~~

~~Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi transfrontaliera con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore:~~

~~a. lo stipulante che ha concluso un contratto d'assicurazione sulla vita di durata superiore a sei mesi può recedere dal contratto entro 14 giorni a contare dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La dichiarazione di recesso deve essere data all'assicuratore per scritto. Il termine è osservato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il quattordicesimo giorno;~~

~~b. come momento della conoscenza della conclusione del contratto vale quello in cui la dichiarazione d'accettazione dell'assicuratore perviene allo stipulante oppure quello in cui lo stipulante dichiara la sua accettazione;~~

e. la dichiarazione dello stipulante di recedere dal contratto lo libera da tutte le obbligazioni future derivanti dal contratto. L'assicuratore è tenuto a rimborsare allo stipulante i premi già pagati o i versamenti unici già effettuati;

d. l'assicuratore deve, nel formulario di proposta e nelle condizioni generali di assicurazione, informare il proponente sul diritto di recesso, sui termini e la forma per esercitare questo diritto come pure indicargli l'indirizzo dello stabilimento con il quale è concluso il contratto. Se non è consegnato alcun formulario di proposta, queste indicazioni devono figurare nella polizza e nelle condizioni generali di assicurazione. Se questa prescrizione non è osservata, il cliente può recedere in ogni momento dal contratto.

Art. 90 Trasformazione e riscatto / a. In genere

¹ A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a trasformare totalmente o parzialmente in un'assicurazione liberata ogni assicurazione sulla vita per la quale si siano pagati i premi di tre anni almeno (riduzione).

Se l'assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in un'assicurazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo.

² A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è inoltre tenuto a riscattare totalmente o parzialmente ogni assicurazione sulla vita per la quale vi sia certezza che l'avvenimento assicurato accadrà purché si siano pagati i premi di tre anni almeno.

Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto, l'assicuratore versa il valore di riscatto allo stipulante.

³ Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso di estinzione totale o parziale del contratto l'assicurazione ha un valore di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento.

Art. 91 Trasformazione e riscatto / b. Determinazione dei valori

¹ L'assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasformazione e del valore di riscatto.

² Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserite nelle condizioni generali di assicurazione.

³ L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.

Art. 92 Trasformazione e riscatto / c. Obblighi dell'assicuratore; ulteriore verifica da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto

¹ Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.

² Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.

³ Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore.

Art. 93 Trasformazione e riscatto / d. Non caducità

¹ Se il pagamento dei premi cessa dopo che l'assicurazione sia stata in vigore per tre anni almeno, è dovuto il valore di trasformazione della stessa. L'assicuratore deve fissare a norma della presente legge il valore di trasformazione e, per le assicurazioni suscettibili di riscatto, il valore di riscatto, dandone comunicazione all'avente diritto che ne faccia richiesta.

² Se l'assicurazione è suscettibile di riscatto, l'avente diritto può chiedere entro sei settimane da quando ricevette questa comunicazione, invece della trasformazione, il valore di riscatto dell'assicurazione.

Art. 94 Trasformazione e riscatto / e. Trasformazione e riscatto delle partecipazioni agli utili

Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione.

Art. 94a (Abrogato con revisione da 17.12.2004)

Art. 95 Diritto di pegno dell'assicuratore; liquidazione

Se l'avente diritto ha costituito in pegno a favore dell'impresa di assicurazione il diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l'impresa di assicurazione può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell'assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.

Sezione 4: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie

Art. 87 95a ~~Assicurazione collettiva contro gli infortuni;~~ Assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie; diritto del beneficiario

L'assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al beneficiario, tosto che l'infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio verso l'assicuratore.

Art. 88 95b Assicurazione contro gli infortuni; invalidità

¹ Se l'infortunio ha cagionato all'assicurato una diminuzione della capacità di lavoro prevedibilmente duratura, l'indennità deve essere pagata sotto forma di capitale sulla base della somma assicurata per il caso d'invalidità, non appena le conseguenze prevedibilmente durature dell'infortunio siano accertate. Questa disposizione non si applica quando lo stipulante abbia espressamente proposto l'indennità sotto forma di rendita.

² Il contratto può disporre che nell'intervallo si pagheranno delle rendite e che queste dovranno diffalcarsi dall'indennità.

Sezione 5: Coordinamento

Art. 72 95c Diritto di regresso dell'impresa di assicurazione

¹ ~~Il credito spettante all'avente diritto verso terzi per atti illeciti passa all'assicuratore fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata.~~

Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni.

² ~~L'avente diritto è responsabile di ogni atto che pregiudichi questo diritto dell'assicuratore.~~

L'assicuratore subentra nei diritti dell'assicurato per i danni simili da esso coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.

³ ~~La disposizione del primo capoverso di questo articolo non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che convive coll'avente diritto o de' cui atti questi è responsabile.~~

Il capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l'assicurato. Hanno una stretta relazione con l'assicurato segnatamente le persone che:

- a. convivono con lui;
- b. hanno con lui un rapporto di lavoro;
- c. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.

Art. 96 Esclusione del diritto di regresso dell'assicuratore

Nell'assicurazione ~~delle persone~~ somme fissa i diritti verso terzi spettanti per effetto del sinistro all'avente diritto non passano all'assicuratore.

IV- Capitolo 3: Disposizioni imperative

Art. 97 Prescrizioni inderogabili

¹ Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione: articoli 10 capoverso 2, 13, 24, 35b, 35c, 41 capoverso 2, 46a, 46b capoversi 1 e 2, 46c capoverso 1, 47, 51, 58 capoverso 4, 60, 73, 74 capoverso 1 e 95c capoversi 1 e 2.

² ~~Questa disposizione non si applica alle assicurazioni trasporti in quanto si tratti delle prescrizioni degli articoli 47 e 71 capoverso 1 della presente legge.~~

Art. 98 Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell'avente diritto

¹ Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avente diritto: articoli 1–3a, 6, 9, 11, 14 capoverso 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 35a, 38c capoverso 2, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, 41a, 42 capoversi 1–3, 44–46, 54, 56, 57, 59, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 89, 90–95a, 95b capoverso 1, 95c capoverso 3 e 96.

² ~~Questa disposizione non si applica alle assicurazioni trasporti.~~

Art. 98a Eccezioni

¹ Gli articoli 97 e 98 non si applicano:

- a. alle assicurazioni credito e alle assicurazioni cauzionali, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali, e alle assicurazioni trasporti;
- b. alle assicurazioni con stipulanti professionisti.

² Sono considerati stipulanti professionisti:

- a. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale;
- b. gli intermediari finanziari secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche e la legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi;
- c. le imprese di assicurazione secondo la LSA;
- d. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a–c;
- e. gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi;
- f. le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi;
- g. le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti:
 1. totale del bilancio: 20 milioni di franchi,
 2. importo netto del volume d'affari: 40 milioni di franchi,
 3. capitale proprio: 2 milioni di franchi.

³ Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allestito un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso 2 lettera g sono applicati al conto di gruppo.

⁴ L'assicurazione viaggi non è considerata un'assicurazione trasporti ai sensi del capoverso 1.

Art. 99 Ordinanze del Consiglio federale

Il Consiglio federale può decretare, mediante ordinanze, che le restrizioni alla libertà contrattuale previste nell'articolo 98 della presente legge non si applicheranno a singole specie di assicurazioni in quanto ciò sia richiesto dalla natura o dalle condizioni particolari di queste specie di assicurazioni.

V. Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 100 Rapporto col diritto delle obbligazioni

¹ Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d'assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni.

² Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie.

Art. 101 Rapporti di diritto non soggetti alla presente legge

¹ La presente legge non è applicabile:

1. ai contratti di riassicurazione;
2. ai rapporti di diritto privato tra le imprese di assicurazione non sottoposte alla sorveglianza (art. 2 cpv. 2 LSA) e i loro assicurati, ad eccezione dei rapporti di diritto per il cui esercizio tali imprese di assicurazione sono sottoposte alla sorveglianza.

² Questi rapporti di diritto sono retti dal Codice delle obbligazioni.

~~**Art. 101a** Disposizione particolare concernente l'applicazione del diritto nei rapporti con Stati contraenti~~

~~Gli articoli 101b e 101c della presente legge si applicano finché rimane in vigore un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisca che lo Stato contraente interessato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.~~

~~**Art. 101b** Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita~~ ~~Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita~~

~~¹ Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, in uno Stato contraente:~~

- ~~a. se lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato contraente in cui il rischio è situato, il diritto applicabile al contratto d'assicurazione è quello di tale Stato. Tuttavia, qualora il diritto di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato;~~
- ~~b. quando lo stipulante non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale in uno Stato contraente in cui il rischio è situato, le parti possono scegliere o il diritto dello Stato contraente in cui il rischio è situato o quello dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale;~~
- ~~c. quando lo stipulante esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati contraenti, la libertà di scelta del diritto applicabile al contratto si estende al diritto di questi Stati e dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale;~~

- d. se le legislazioni che possono essere scelte conformemente alle lettere b e c accordano una maggior libertà di scelta del diritto applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà;
- e. quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato contraente diverso da quello in cui il rischio è situato, le parti possono sempre scegliere il diritto del primo Stato;
- f. per l'assicurazione dei grandi rischi secondo il capoverso 6, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto;
- g. qualora i dati di fatto essenziali, quali lo stipulante e il luogo in cui il rischio è situato, si riferiscano a un solo Stato contraente, la scelta di un diritto ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a o f non può recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato;
- h. la scelta di cui alle lettere a-g deve essere esplicita o risultare univocamente dalle clausole del contratto o dalle circostanze. Se tale non è il caso o se non è stata fatta nessuna scelta, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso, tra quelli che entrano in considerazione secondo le lettere precitate. Tuttavia, se una parte del contratto può essere separata dal resto del contratto ed è più strettamente connessa con un altro degli Stati che entrano in considerazione secondo le lettere precitate, la legge di tale Stato può, a titolo eccezionale, essere applicata a questa parte del contratto. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato contraente in cui il rischio è situato.

² Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

³ Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato contraente in cui il rischio è situato o di uno Stato contraente che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione.

⁴ Quando il contratto copre rischi situati in più Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato contraente.

⁵ Un rischio è considerato situato nello Stato in cui:

- a. sono ubicati i beni assicurati, se l'assicurazione si riferisce a edifici o a edifici con il loro contenuto;
- b. sono immatricolati i veicoli assicurati, indipendentemente dal loro tipo;
- c. lo stipulante ha concluso un contratto di una durata massima di quattro mesi che copre i rischi di viaggio o vacanza, indipendentemente dal ramo assicurativo interessato;
- d. lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto.

⁶ Per grandi rischi s'intendono:

- a. i rischi classificati nei rami assicurativi corpi di veicoli ferroviari, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile per aeromobili e responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- b. i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo stipulante eserciti un'attività industriale o commerciale o una libera professione e il rischio riguardi questa attività;
- c. i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio e danni causati dagli elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile per autoveicoli terrestri, responsabilità civile generale e perdite finanziarie di vario genere, purché lo stipulante superi almeno due dei tre valori seguenti:
 1. totale del bilancio: 6,2 milioni di euro,
 2. importo netto del volume d'affari: 12,8 milioni di euro,
 3. 250 dipendenti a tempo pieno occupati in media durante l'esercizio.

Art. 101c Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione sulla vita

¹ Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita nei rami assicurativi designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA è quello dello Stato contraente in cui lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.

² Quando lo stipulante è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato contraente diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere il diritto dello Stato contraente di cui lo stipulante ha la cittadinanza.

³ ...

⁴ Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

⁵ Sono altresì salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato dell'impegno.

Art. 102 Rapporto fra il diritto nuovo e l'antecedente

¹ Ai contratti di assicurazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano da questo momento le disposizioni degli articoli 11 capoverso 2, 13, 20, 21, 22 capoversi 2, 3 e 4, 29 capoverso 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65 capoverso 2, 66, 67 capoverso 4, 73 capoverso 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93 capoverso 1 periodo 1, 95 e 96 della stessa.

² Tuttavia la disposizione dell'articolo 44 capoverso 3, a norma della quale lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gli incombono a qualunque agente dell'assicuratore, si applica a questi contratti solo quando l'assicuratore ometta di portare a conoscenza dello stipulante o dell'avente diritto un indirizzo nella Svizzera.

³ I contratti che furono conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma che dopo l'entrata in vigore di questa possono essere denunciati a norma delle relative clausole, soggiacciono inoltre dalla data alla quale potevano essere denunciati alle disposizioni indicate negli articoli 97 e 98 della presente legge.

⁴ Nel rimanente si applicano per analogia gli articoli 882 e 883 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881.

Art. 103 Abrogazione di disposizioni esistenti

¹ Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salva la prescrizione dell'articolo 102 capoverso 4 della stessa, le disposizioni dell'articolo 896 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881 e tutte quelle contrarie contenute nelle leggi e ordinanze cantonali.

² Tuttavia, la presente legge non modifica le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali che reggono gli istituti di assicurazione organizzati dai Cantoni.

Art. 104 Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020

Ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto:

- a. le prescrizioni di forma;
- b. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b

Il Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Art. 40a cpv. 2 e 2^{bis}

² Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell'ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari.

^{2bis} Ai contratti d'assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore